

# FOCUS NORMATIVO

**Analisi dei più recenti e significativi provvedimenti legislativi, relativi al settore agroalimentare, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e comunitaria.**

a cura di **Gaetano Forte**  
Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte

## **Identificazione elettronica ed etichettatura dei bovini, le ultime novità**

Regolamento (UE) 653/2014  
**del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento CE 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.**

(G.U.U.E. L 189 del 27 giugno 2014)

Il regolamento UE 653/2014 modifica ed aggiorna il regolamento CE 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e norme sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, riducendo al contempo costi ed oneri amministrativi e burocratici.

Le più rilevanti novità apportate dalla normativa in esame consistono nell'abrogazione, a decorrere dal 13 dicembre 2014, del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine, le cui informazioni apposte in etichetta su base volontaria verranno ricondotte nell'alveo del reg. UE 1169/2011, nonché la previsione di un sistema di identificazione elettronica (*Electronic IDentification*, EID) dei bovini, in aggiunta ai tradizionali marchi auricolari, che già è stato introdotto nell'Unione per altre specie animali, come nel caso del sistema obbligatorio utilizzato per gli ovini e i caprini.

In particolare, l'uso di sistemi di identificazione elettronica EID basati sull'identificazione a radiofrequenza dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità attraverso la segnalazione au-

tomatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata. Tale adeguamento tecnico avrà positive ripercussioni in termini di rapidità, affidabilità e precisione del sistema di tracciabilità.

I sistemi EID, la cui introduzione è prevista a decorrere dal 18 luglio 2019, dovranno essere coerenti con le pertinenti norme ISO o con altre norme tecniche internazionali adottate da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale, a condizione che tali altre norme internazionali siano in grado di garantire, come minimo, un grado più elevato di sicurezza e di prestazioni rispetto alle norme ISO.

Durante il periodo di transizione di 5 anni previsto per l'implementazione dei sistemi EID, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l'unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.

Quando l'EID diventerà un mezzo ufficiale di identificazione, l'uso di quest'ultimo da parte dei detentori sarà comunque volontario al fine di non creare eccessivi oneri soprattutto a carico degli operatori più piccoli.

Si segnala, inoltre, che, sempre nell'ottica di adeguamento al progresso tecnico, la Commissione europea ha creato BOVEX, il progetto pilota per lo scambio di passaporti bovini fra gli Stati membri, con cui l'UE persegue l'obiettivo di agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri, assicurando nel contempo la tracciabilità degli animali durante i loro movimenti intra-Unione.

Una volta che lo scambio di dati tra le banche dati informatizzate nazionali sarà diventato pienamente operativo, l'obbligo di rilasciare i passaporti per gli animali in formato cartaceo dovrebbe cessare di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

## Abrogazione dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine

Come noto, il reg. CE 1760/2000 ha istituito un sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Tale prassi è stata ritenuta superflua ed inutilmente onerosa e, pertanto, come per qualsiasi altro tipo di carne, le informazioni alimentari per le carni bovine che esulano dall'etichettatura obbligatoria dovranno rispettare l'attuale normativa orizzontale di cui al reg. UE 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. A decorrere dal 13 dicembre 2014 sono pertanto soppressi gli articoli che regolamentavano l'etichettatura facoltativa delle carni bovine ed è inserito un inedito articolo 15 *bis* nel *corpus* del reg. CE 1760/2000 ai sensi del quale:

«Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori. Tali informazioni sono conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura e in particolare al regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non rispettino gli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l'autorità competente applica sanzioni appropriate conformemente all'articolo 22.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 *ter* riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine confezionate fresche e congelate».

Sempre sul versante etichettatura si segnala, infine, che il provvedimento in esame prevede che le carni bovine importate nel territorio dell'Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all'articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione: "Origine: non UE" e "Macellato in: (nome del Paese terzo)".

## L'uso dell'indicazione "prodotto di montagna"

Regolamento delegato UE 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento UE 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

(G.U.U.E. L 179 del 19 giugno 2014)

L'art. 31 del reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ha previsto l'introduzione dell'etichettatura facoltativa "Prodotto di montagna" che, come regola generale, può essere utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto ottenuto con materia prima e/o mangimi per animali provenienti essenzialmente da aree di montagna ed il cui processo di trasformazione avviene nelle aree di montagna come definite dal regolamento CE 1257/99.

Si ricorda che il citato reg. CE 1257/99, all'art. 18, individua le seguenti zone di montagna: «Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- ad una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna».

Ciò premesso, con il regolamento delegato UE 665/2014 la Commissione chiarisce l'uso del ter-

mine “prodotto di montagna” in relazione a: prodotti di origine animale, mangimi, prodotti dell’apicoltura, prodotti di origine vegetale e ingredienti. In particolare:

- **Prodotti di origine animale** – Per i prodotti forniti da animali, come il latte e le uova, la produzione deve avere luogo nelle zone di montagna. Per i prodotti derivanti da animali, quali le carni, gli stessi devono essere allevati in zone di montagna. Tali animali, per potersi legittimare l’uso dell’espressione, devono trascorrere almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in zone di montagna. È comunque consentito l’utilizzo del termine “prodotto di montagna” ai prodotti derivanti da animali transumanti che trascorrono almeno un quarto della loro vita nei pascoli di montagna.
- **Mangimi** – Per quel che concerne l’alimentazione degli animali, in linea di massima è stabilito che almeno metà della dieta animale annuale, espressa in percentuale di materia secca, dovrebbe consistere di mangimi provenienti da zone di montagna, fatta eccezione per i ruminanti per i quali è stabilita una percentuale più elevata ed i suini per cui tale percentuale è viceversa ridotta.
- **Prodotti dell’apicoltura** – Il termine può essere applicato ai prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a quanto previsto in via generale sull’alimentazione degli animali, lo zucchero utilizzato nell’alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.
- **Prodotti di origine vegetale** – Il termine può essere utilizzato per i prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.
- **Ingredienti** – Per potersi fregiare del termine è consentito che i prodotti trasformati contengano, tra i loro ingredienti, materie prime come lo zucchero, il sale o le erbe aromatiche che non possono essere prodotte nelle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti.

In deroga alla disciplina generale, è infine previsto che le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

- operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
- macellazione di animali e sezionamento e dissossamento delle carcasse;
- spremitura dell’olio di oliva.

### **Nuovi ingredienti, via libera alla proteina di semi di colza**

Decisione di esecuzione 424/2014/UE della Commissione del 1° luglio 2014, che autorizza l’immissione sul mercato della proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento CE 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(G.U.U.E. L 196 del 3 luglio 2014)

Con la decisione di esecuzione 424/2014/UE è autorizzata l’immissione sul mercato comunitario della proteina di semi di colza, rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato alla decisione in esame, quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi e per gli effetti di cui al reg. CE 258/1997.

La proteina di semi di colza è destinata ad essere utilizzata come fonte di proteine vegetali nei prodotti alimentari, esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

La denominazione da utilizzare sull’etichetta che contiene il nuovo ingrediente alimentare è “proteina di semi di colza”.

L’etichettatura di un prodotto alimentare contenente proteina di semi di colza deve recare in modo ben visibile e leggibile che il prodotto contenente “proteina di semi di colza” come ingrediente alimentare può causare una reazione allergica per i consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Ove necessario, tale indicazione figura chiaramente accanto all’elenco degli ingredienti.